

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1502-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE
E IL PNRR

(FITTO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

E CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona
sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a
Ginevra il 20 maggio 2015

Presentato il 19 ottobre 2023

(Relatore: **FORMENTINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1502, presentato dal Governo e recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 »;

rilevato che:

l'Atto di Ginevra del 2015 introduce precisazioni e integrazioni all'Accordo di Lisbona del 1958 sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo;

il disegno di legge consta di 5 articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore; l'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, individuandole nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose e nel Ministero delle imprese e del *made in Italy* per tutte le altre denominazioni e indicazioni geografiche; l'articolo 4 reca la copertura finanziaria; l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1502, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto oggetto di ratifica resta confermata anche alla luce dell'attuale tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, considerando altresì che il tasso di cambio da applicare sarà definito solo al momento dell'effettivo versamento delle somme dovute all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

la stima degli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafo 4, riguardante le tasse individuali di cui gli Stati contraenti dell'Atto di Ginevra possono chiedere il pagamento per estendere la protezione delle denominazioni italiane permane corretta, considerando che il numero di procedure di adesione completate è rimasto invariato e che taluni Paesi non richiedono di attivare il pagamento della tassa individuale ivi prevista;

il regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753, si applicherà dal 1° dicembre 2025 alle sole indicazioni geografiche protette non agricole e la sua entrata in vigore non è suscettibile di incidere sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;

con riferimento all'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di ratifica, è necessario aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2023;

rilevata l'esigenza di inserire nel testo una clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni dell'Atto di Ginevra diverse da quelle indicate dal comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2024 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « ai fini del bilancio triennale 2023-2025 » con le seguenti: « ai fini del bilancio triennale 2024-2026 »;

sostituire le parole: « stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 » con le seguenti: « stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 ».

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (C. 1502 Governo);

considerato che lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso: l'estensione dell'ambito di applicazione della protezione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine; l'estensione della portata sostanziale della protezione, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona; l'allargamento del perimetro geografico della protezione, ammettendo a partecipare al sistema di protezione anche le organizzazioni intergovernative (quali, ad esempio, l'Unione europea);

preso atto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica designa quali Autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto, il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri prodotti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 »;

rilevato, in particolare, che l'articolo 3 del provvedimento in esame designa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;

considerato, inoltre, che il capitolo III dell'Atto di Ginevra, che è composto dagli articoli da 9 a 14, stabilendo le forme e le modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, prevede talune disposizioni di particolare importanza per l'Italia contenute, nello specifico:

nell'articolo 11, nel quale le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche vengono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti. La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come « stile », « tipo », « genere », « fattura », « imitazione », « metodo », « come prodotto in », « simile », « similare » o altri termini di analoga natura;

nell'articolo 12, dove è prevista l'impossibilità di considerare generiche nel territorio delle Parti contraenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, al pari di quanto già prevede l'Accordo di Lisbona per le sole denominazioni di origine,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UE)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015;

richiamato il ruolo di *leadership* nell'UE e a livello mondiale svolto dall'Italia per il suo alto numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche agricole, alimentari del vino e delle bevande spiritose, parte rilevante del made in Italy, da proteggere a livello multilaterale mediante l'Atto di Ginevra,

rilevato che la nuova intesa – che introduce ed apporta integrazioni e precisazioni all'Accordo di Lisbona – si compone di 34 articoli ripartiti in 7 capitoli, recanti « Disposizioni introduttive e generali » (capitolo I), « Domanda e registrazione internazionale » (capitolo II), « Protezione » (capitolo III), « Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale » (capitolo IV), « Disposizioni amministrative » (capitolo V), « Revisione ed emendamenti » (capitolo VI), « Disposizioni finali » (capitolo VII);

evidenziato come, a seguito dell'adozione della decisione (UE) 2023/1051 del Consiglio del 22 maggio 2023, si renda necessario procedere da parte italiana alla ratifica dell'Atto di Ginevra, in considerazione dell'interesse italiano a preservare l'anteriorità delle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine, ottenute dal nostro Paese ai sensi dell'Accordo di Lisbona, come esplicitamente previsto dalla sentenza del 22 novembre 2022 (causa C 24/20) della Corte di giustizia dell'Unione europea;

considerato che l'accordo non evidenzia profili critici sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

Art. 3.

(Autorità nazionali competenti)

1. Ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose;

b) il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è designato quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico.*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico.*

Art. 3.

*(Autorità nazionali competenti)**Identico.*

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dall'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 372.000

euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

euro annui a decorrere dall'anno **2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2024-2026**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2024**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 5.

(Entrata in vigore)

Identico.

